

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33443 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 11/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso 29594-2019 proposto da:

DAMIANO, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI
e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione

COTU

- ricorrente -

contro

GIOACCHINO

- intimato -

avverso la sentenza n. 681/2019 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 30.12.2010
Gioacchino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo

n. 223/2010 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in favore di Damiano, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 7.206,90 a fronte di una fattura per fornitura di merce. L'opponente eccepiva di aver saldato la fattura in contanti e produceva lo scontrino fiscale asseritamente comprovante il pagamento.

Nella resistenza dell'opposto il Tribunale rigettava l'opposizione.

L'appello proposto dal avverso la decisione di prime cure veniva accolto, con la sentenza impugnata, n. 681/2019, dalla Corte di Appello di Palermo. La Corte distrettuale, in particolare, riteneva che l'appellante avesse dimostrato l'intervenuta estinzione del debito per il quale il aveva agito in via monitoria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Damiano, affidandosi a quattro motivi.

Gioacchino, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

All'esito della proposta depositata dal relatore, il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1119 e 2697 c.c. e del D.M. 23.3.1983, perché la Corte di Appello avrebbe errato nell'attribuire allo scontrino fiscale -emesso dal e prodotto dal come dimostrazione dell'avvenuto saldo del debito portato nella fattura azionata dal primo in via monitoria- il valore di quietanza di pagamento.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.P.R. 16.10.1972 n.663, perché la Corte palermitana avrebbe erroneamente ritenuto

provato l'adempimento dell'obbligazione di pagamento perché il aveva emesso la fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1119, 2697, 2726 e 2721 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricostruito il fatto, interpretando in modo non adeguato le risultanze dell'istruttoria esperita nel giudizio di merito.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e la violazione dell'art. 116 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria da parte del .

Le quattro censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Va innanzitutto ribadito il principio per cui *"Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutarlo a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali"* (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 04/04/2018, Rv. 648006). Lo scontrino, dunque, dev'essere apprezzato unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite al giudizio di merito. Infatti *"In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all'acquirente dell'effettività dell'acquisto presso il rivenditore può essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l'esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro, la contestazione dell'acquisto da parte del*

In sostanza, la Corte di Appello ha ritenuto che da un lato la prova orale, e dall'altro la prova documentale –con particolare riferimento alle date dei vari documenti fiscali, nonché al fatto che fosse stata emessa fattura nonostante si trattasse di documento non necessario in relazione al tipo di vendita conclusa tra le parti– dimostrassero l'avvenuto saldo della somma indicata tanto in fattura che nello scontrino. Quest'ultimo, poi, è stato ricondotto dalla Corte di merito alla fattura azionata dal sulla base della considerazione (risultante dalla sentenza) che nella seconda erano stati indicati gli estremi del primo.

Il complessivo apprezzamento del compendio istruttorio realizzato dalla Corte di merito si sottrae al riesame da parte di questa Corte, posto il principio per cui *"L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
(L.G. Lombardo)

